

**TITOLO I
COSTITUZIONE**

**CAPO I
Istituzione e insediamento**

Art. 1 – Istituzione

La Consulta per le politiche giovanili è istituita dal Comune di Floridia con deliberazione del Consiglio comunale n° del .

Art. 2 – Insediamento

La Consulta per le politiche giovanili è insediata dal Sindaco o da un suo delegato entro 45 giorni dalla deliberazione del consiglio comunale .

In tale sede il Segretario generale, valutate le richieste di partecipazione alla Consulta pervenutegli da parte delle Associazioni giovanili, secondo le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo, iscrive in apposito elenco, le associazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 10.

Il Segretario generale curerà altresì la convocazione della sola prima riunione.

Le richieste di adesione dovranno pervenire al Segretario generale in forma scritta e dovranno essere corredate da:

- copia dello Statuto;
- documento comprovante l'effettivo esercizio dell'attività dal periodo previsto ex art. 10;
- atto di nomina a rappresentante in seno alla Consulta di 2 (due) membri dell'associazione richiedente.

**CAPO II
Natura**

Art. 3 – Organo collegiale

La Consulta è organo permanente, svolge attività consultiva in favore del Sindaco, della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale.

I pareri espressi dalla Consulta hanno come oggetto argomenti e problematiche inerenti alle politiche giovanili.

**CAPO III
Rapporti con gli Organi del Comune**

Art. 4 – Autonomia

L'attività della Consulta è contraddistinta da piena autonomia rispetto alla Giunta Municipale, al Consiglio Comunale e a qualsiasi altro organo o ufficio del Comune.

Art. 5 – Relazioni

La Consulta formula proposte e pareri.

La Consulta può esprimere, ove richiesta dall'A.C., un parere facoltativo per la redazione del Bilancio Comunale di Previsione.

E' altresì richiesto un suo parere obbligatorio ogni qual volta il Consiglio Comunale sia chiamato a deliberare su argomenti inerenti le politiche giovanili.

I pareri richiesti dal Sindaco o dal Presidente del consiglio comunale devono essere resi entro giorni quindici dalla richiesta. In caso di urgenza tale termine si riduce a dieci giorni.

TITOLO II ATTIVITA'

CAPO I Fini

Art. 6 – Attività e fini

La Consulta in quanto centro di studio e di elaborazione delle politiche giovanili:

1. promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
2. promuove e realizza progetti e iniziative inerenti ai giovani;
3. favorisce il dialogo e il confronto tra le realtà giovanili e le istituzioni locali;
4. promuove rapporti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte e i Forum presenti nelle altre regioni, e si confronta con le realtà nazionali e internazionali.
5. raccoglie informazione nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, ambiente, vacanze e turismo), anche a mezzo delle strutture amministrative comunali;

Per assicurare il funzionamento della Consulta è previsto ogni anno nel bilancio comunale un apposito stanziamento che verrà gestito autonomamente, con la presentazione di un programma delle attività, dagli organi della Consulta stessa, salvo il rendiconto finale sulle spese effettuate.

CAPO II Collaborazione

Art. 7 – Collaborazione

La Consulta mantiene una stretta collaborazione con l'Assessorato che si occupa di politiche giovanili, o con altro Assessorato che ne detiene la delega.

La Consulta può anche organizzare attività e manifestazioni, secondo i propri fini, anche con altri Organi ed Enti.

CAPO III Durata

Art. 8 – Composizione e durata

Per la valida costituzione della Consulta è richiesta la partecipazione di almeno tre associazioni giovanili. Venuto meno tale requisito, l'attività della Consulta rimane sospesa, sino a quando non saranno presentate nuove richieste di adesione nei modi e termini previsti dall'art. 2.

TITOLO III COMPOSIZIONE

CAPO I Requisiti di partecipazione

Art. 9 – Definizione

Si definisce Associazione giovanile ogni organizzazione, sia laica che religiosa, formalmente costituita, che svolga la propria attività in ambito giovanile, che abbia sede nel territorio comunale e di cui almeno l'80% (ottanta per cento) degli iscritti abbia un'età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 29 (ventinove) anni.

Ogni Associazione partecipa alla Consulta nominando due rappresentanti effettivi, che rispettino il requisito di cui all'art. 10 n. 3, aventi entrambi diritto di voto. I singoli rappresentanti, in caso di loro impedimento, possono conferire delega ad un altro membro della Associazione di appartenenza.

Art. 10 – Requisiti

Per la accettazione della richiesta di partecipazione alla Consulta, ogni singola Associazione deve possedere i seguenti requisiti:

1. la accettazione ed il rispetto dei principi riconosciuti nello Statuto del Comune di Floridaia;
2. la prova certa dello svolgimento da almeno un anno della attività della Associazione;
3. almeno dieci iscritti di età compresa tra i 14 e i 29 anni.

Art. 11 – Partecipazioni di diritto

Partecipano con diritto di voto alla Consulta 2 (due) rappresentanti degli studenti per ogni Istituto pubblico di istruzione superiore, presente nel territorio comunale. Questi sono designati dal Consiglio di Istituto.

Partecipano altresì con diritto di voto i rappresentanti di organi collegiali universitari, se residenti nel territorio.

Art. 12 – Accettazione della richiesta

La verifica dei requisiti obbligatori di cui agli artt. 10-11 viene effettuata dal Segretario comunale. L'accettazione dà diritto all'iscrizione alla Consulta ed alla partecipazione ai suoi lavori dalla prima seduta utile successiva alla accettazione della domanda.

Sarà cura della Amministrazione provvedere su istanza di una Associazione ad aggiornare l'elenco entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di esito negativo della verifica, dovrà essere formulata per iscritto e notificata all'associazione, adeguata motivazione sui requisiti mancanti.

CAPO II Organi della Consulta

Art. 13 – Organi

Sono Organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente e il Comitato di presidenza.

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti effettivi delle Associazioni, accreditati presso la Consulta.

Il Presidente e i due Vicepresidenti, che insieme compongono il Comitato di presidenza, sono eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 14 – Uffici

Il Comitato di presidenza nomina, tra i membri dell'Assemblea, il Segretario, che provvederà alla tenuta del registro dei verbali dell'Assemblea, alla predisposizione degli atti, su richiesta del Comitato di presidenza, per lo svolgimento delle assemblee, ed il recapito degli inviti di convocazione alle stesse.

Il Segretario, per l'espletamento dei propri compiti, si giova dell'ausilio del personale e dei mezzi dell'Assessorato per le Politiche giovanili, o di qualunque altro assessorato, incaricato dal Sindaco a tenere i rapporti con la Consulta.

Nell'ambito dell'Assemblea possono essere costituite commissioni di lavoro.

Art. 15. – Poteri e compiti dell'Assemblea

L'Assemblea elegge il Presidente e i due Vicepresidenti.

L'Assemblea ha il compito di deliberare sulle proposte ad essa sottoposte.

L'Assemblea ha il potere di votare la mozione di sfiducia al Comitato di Presidenza e ai suoi singoli componenti. La decadenza del Presidente comporta l'automatica decadenza dell'intero Comitato di presidenza.

L'Assemblea garantisce al Presidente e ai due Vicepresidenti il diritto di esporre le ragioni a propria difesa, prima della votazione sulla mozione di sfiducia.

La proposta di mozione di sfiducia, adeguatamente motivata, per gravi violazioni dello Statuto e del Regolamento, deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, e approvata dai due terzi dei componenti.

Art. 16 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, quattro volte l'anno secondo programmazione trimestrale, stabilita dalla medesima nel corso della prima riunione di insediamento, e nelle sue sedute successive.

L'Assemblea è convocata dal Presidente secondo le date fissate nella programmazione di cui sopra.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, o su propria iniziativa, o su iniziativa di un terzo dei suoi componenti, o su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale indirizzata al Presidente della Consulta.

Art. 17 – Sedute e deliberazioni dell'Assemblea

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, se presenti il 50% più uno dei componenti della stessa, e, in seconda convocazione, se sono presenti almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte dalla maggioranza dei votanti, salvo la espressa diversa previsione, contemplata nel presente Statuto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 18. – Decadenza dei rappresentanti delle Associazioni

I rappresentanti delle singole Associazioni decadono automaticamente dalla partecipazione alla consulta, se non partecipano per più di tre volte consecutive alle riunioni, ordinarie o straordinarie, dell'Assemblea senza darne preventiva giustificazione al Comitato di Presidenza. La stessa disposizione si applica ai rappresentanti degli studenti.

In caso di decadenza di tutti e due i rappresentanti della stessa Associazione, il presidente della Consulta sospende l'Associazione; questa non può essere riammessa alla Consulta prima di sei mesi dalla data di emanazione di tale atto.

Il Presidente della Consulta, preso atto della decadenza della Associazione, ne dà comunicazione al Sindaco, al Segretario generale del Comune e al Presidente del Consiglio Comunale.

E' fatto salvo il diritto di ciascuna Associazione di sostituire i propri rappresentanti mediante comunicazione scritta da farsi all'assemblea nei modi nei tempi previsti dal regolamento.

Art. 19. – Durata in carica del Presidente.

I componenti il Comitato di presidenza durano in carica due anni e mezzo, e il loro mandato può essere rinnovato per non più di una volta consecutiva.

L'Assemblea surroga alla prima riunione utile i Vicepresidenti dimissionari o eventualmente sfiduciati prima della scadenza, per non più di una volta consecutiva.

Art. 20 – Poteri

Il Presidente rappresenta all'esterno la Consulta in ogni ambito istituzionale.

Il Presidente invia ogni parere proposta e documento formulati dall'Assemblea, con la facoltà di intervenire, ove espressamente richiestogli, alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale, o di qualsiasi altro organismo del Comune.

Il Presidente riferisce all'Assemblea sull'andamento dei propri incontri.

Il Presidente può autonomamente intrattenere, per conto della Consulta, rapporti all'esterno, purché ne riferisca sul contenuto e l'oggetto all'Assemblea; il Presidente può impegnare nei rapporti esterni la Consulta, se e in quanto ottiene la preventiva o successiva approvazione dell'Assemblea a maggioranza dei votanti.

Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità di voti, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Nell'esercizio dei poteri di cui sopra il Presidente è coadiuvato dal Comitato di Presidenza.

Il più anziano fra i due Vicepresidenti in carica svolge la funzione di Vicepresidente vicario e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Modifiche allo Statuto

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentito il parere della Consulta.

La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica dello Statuto con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti.

Art. 22 – Regolamento

La Consulta ha la facoltà di adottare il proprio regolamento interno purchè non confligga col presente Statuto.

La adozione del Regolamento e le sue eventuali modifiche devono essere approvate con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 23 – Sede della Consulta

La Consulta può avere sede nel Palazzo Municipale.

Art. 24 – Leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

=====

IL PRESENTE STATUTO E' STATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA
SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2005 CON VERBALE N.4.